



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

**CONVENZIONE QUADRO  
CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA  
CIG 7737016395**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

## CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA TRA

la dott.ssa Cinzia Lilliu, nata a Cagliari (prov. CA) il 18 luglio 1971 (C.F. LLLCNZ71L58B354E), domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza della Giunta regionale in Cagliari Viale Trento 69, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio forniture e servizi, presso la Direzione generale della Centrale regionale di committenza

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CF – \_\_\_\_\_ - REA \_\_\_\_\_ (di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**").

### PREMESSO CHE

- con determinazione prot. n. 8509, rep. n. 366 del 17.12.2018, il Direttore del Servizio forniture e servizi ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro valevole sull'intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata dalla L.R. 5 maggio 2008, n. 4, per la fornitura di carta in risme ecologica e riciclata
- con determinazione rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore del Servizio forniture e servizi ha aggiudicato l'appalto alla società \_\_\_\_\_ e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile pari a € 1.500.004,44 nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali sarà specificato l'oggetto della prestazione;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Centrale regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la società, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ATTO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nel presente atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei servizi e dei prodotti aggiudicati al Fornitore, la dichiarazione di conformità tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

## Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento temporaneo d'imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, disponibile sul portale SardegnaCAT, nella Sezione "Convenzioni" con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire il quantitativo totale presunto di carta, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Richiesta di consegna (ordine):** nell'ambito dell'ordinativo di fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- **Servizi connessi:** tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, nella presente Convenzione ed in tutta la documentazione di gara;
- **Unità/punto ordinante:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura e le richieste di consegna, che verranno da ciascuna Amministrazione indicati;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.sardegnaecat.it> dedicato e gestito dalla Centrale regionale di committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende l'importo di € 1.500.004,44 IVA esclusa posto a base d'asta.

## Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via graduata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

- manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta economica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e relativi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Centrale regionale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
  3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di cui al capitolato e agli allegati, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni alla fornitura oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, nell'offerta economica e allegati, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro € 1.500.004,44 IVA esclusa.

3. Con l'emissione dell'ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, per la fornitura di materiale di carta in risme, di durata triennale dalla data di stipula della Convenzione.
4. L'importo determinato dalle quantità indicate nell'ordinativo di fornitura per i relativi prezzi unitari è impegnativo per le singole Amministrazioni. Detto importo emesso da ciascuna Amministrazione contraente andrà a scalare l'importo massimo spendibile della Convenzione.
5. La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016.
6. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà l'intero territorio regionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni, come di volta in volta specificato nei singoli ordinativi di fornitura e nelle richieste di consegna.
7. I corrispettivi, determinati dalle quantità ordinate per i prezzi unitari offerti dal Fornitore, vanno a scalare comunque l'importo dell'ordinativo di fornitura emesso dalla singola Amministrazione contraente.
8. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni. Pertanto nei confronti del Fornitore, l'obbligazione con ciascuna Amministrazione sorge solo a seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura.
9. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.

## **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione nella piattaforma SardegnaCat del Punto ordinante.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati al Fornitore, nei quali saranno indicate le quantità dei prodotti che acquisteranno nell'arco della durata degli stessi ordinativi; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno consegnate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore e nei luoghi esattamente indicati, indicati nell'Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. La Centrale regionale di committenza, con comunicazione scritta, potrà prorogare la durata della Convenzione per un termine ulteriore, non superiore a sei mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, è previsto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come previsto ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
4. Resta comunque inteso che le Convenzioni avranno validità fino a quando non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, anche eventualmente incrementato fino alla concorrenza del quinto dell'importo di ciascuna Convenzione.
5. Le Amministrazioni contraenti potranno emettere gli ordinativi di fornitura solo durante il periodo di validità della Convenzione (36 mesi) e tali ordinativi avranno durata triennale massima (36 mesi) dalla data di stipula della Convenzione.
6. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
7. La Convenzione resta valida, efficace e vincolante, anche successivamente ai predetti termini, al fine della regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
8. È escluso ogni rinnovo tacito del presente Atto.

#### **Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Il materiale di carta in risme deve corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte in sede di gara e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento. Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura emesso.
4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico, nell'offerta presentata dal Fornitore e in ogni altro atto di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della presente Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

- svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.
9. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
  10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni da terzi autorizzati.
  11. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni ed i campioni di cui al successivo articolo, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  12. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e alla Regione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.
  13. La Centrale regionale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
  14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o i singoli ordinativi di fornitura possono risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.

## **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore e servizi connessi**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
    - a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
    - b) fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara;
    - c) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
    - d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni regionale e dalla Centrale regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione;
    - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
  2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
  3. Il fornitore è tenuto inoltre ad erogare i servizi connessi di seguito illustrati:
    - A. Servizio di accesso dati su web: Il fornitore, al fine di pubblicare i prodotti nel sistema [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) nella sezione relativa alle Convenzioni, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, si obbliga a consegnare alla Centrale regionale di Committenza, la seguente documentazione:
      - immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche, il codice di riferimento per la compilazione dell'ordinativo.
- I prodotti, oggetto della Convenzione, e le ulteriori informazioni richieste, saranno visualizzati in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:
- scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale;
  - produrre il documento "Ordinativo di fornitura";



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

- inviare l'Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al fornitore
- Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
  - monitorare costantemente il database degli Ordinativi di Fornitura.

B. Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a trasmettere via posta elettronica alla Regione un flusso informativo, con cadenza trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente almeno le seguenti informazioni:

- anagrafiche delle Amministrazioni contraenti;
- note di sintesi di ciascun ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna e degli importi, per ogni singolo articolo e complessivamente;
- note di sintesi di ciascuna richiesta di consegna (con riferimento al numero del relativo ordinativo di fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli importi relativi, per ogni singolo articolo e complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi rimanenti a valere sul relativo ordinativo di fornitura nel suo complesso.

La mancata trasmissione dei report richiesti nel rispetto dei termini e delle modalità indicate comporta l'applicazione delle penali di cui oltre

Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Amministrazione contraente, in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione di rendicontazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

C. Servizio di "contact center": Il Fornitore dichiara che tale servizio è prestato da una centrale operativa i cui numeri di telefono e indirizzo e-mail sono: tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ La predetta centrale operativa sarà attiva tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi (compreso il sabato), dei giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e della seconda e terza settimana di agosto. Durante queste fasce orarie le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, ivi inclusi i giorni non lavorativi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del contact center (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo). Relativamente alle chiamate telefoniche effettuate dalle Amministrazioni, il contact center dovrà garantire un “tempo di attesa telefonica” inteso come il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore non superiore a due minuti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il “contact center” consentirà alle Amministrazioni contraenti di richiedere informazioni relative a: prodotti e servizi compresi nella Convenzione; modalità di attivazione della Convenzione; modalità di compilazione degli ordinativi di fornitura e delle richieste di consegna; modalità di consegna possibili con le indicazioni sui prezzi; stato delle richieste di consegna e/o delle consegne stesse e modalità di inoltro dei reclami. Il “contact center” dovrà essere costantemente in contatto con i responsabili della fornitura al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

#### **Articolo 11 - Campionatura**

1. I campioni presentati rimangono presso gli uffici della Regione per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
2. Le Amministrazioni contraenti possono verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara.

#### **Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati dalle Amministrazioni attraverso la piattaforma. Il Fornitore non può dare seguito ad ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
2. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro dell'ordinativo ricevuto alle Amministrazioni contraenti.
3. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'ordinativo, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
4. L'esecuzione degli ordinativi di fornitura avviene mediante l'emissione di richieste di consegna, nel rispetto delle quantità minime stabilite, con l'indicazione di quantità, modalità e luoghi di consegna dei prodotti.
5. Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna in risme per una quantità minima per ciascun luogo/punto di consegna di 100 risme (20 scatole, ciascuna da 5 risme) per il formato A4 ecologica e/o riciclata e 50 risme per il formato A3 (10 scatole, ciascuna da 5 risme) ecologica e/o riciclata;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

6. Il Fornitore pertanto è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna contenenti l'indicazione di un quantitativo di carta A4 ecologica e/o riciclata il cui totale non sia inferiore a 100 risme, oppure un quantitativo di carta A3 ecologica e/o riciclata inferiore a 50 risme solo se tale quantitativo sia abbinato ad una richiesta di consegna presso lo stesso punto/luogo di un ordine di carta A4 ecologica e/o riciclata uguale o superiore alle 100 risme. Nel caso della consegna della carta in pallet, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle richieste di consegna per una quantità minima di un pallet/bancale per ciascun formato.
7. In esecuzione di ciascuna richiesta, il Fornitore deve effettuare la consegna nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito riportati:
  - per richieste di consegna di carta espresse in risme (A4 ecologica e riciclata, A3 ecologica e riciclata) al piano/piani diversi, ovvero in uno o più punti di deposito dei prodotti all'interno della stessa sede di consegna dell'Amministrazione anche non raggiungibili tramite montacarichi, ovvero consegna in risme al piano stradale intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nella richiesta di consegna, e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale o raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso non sia limitato da barriere architettoniche strutturali, nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
  - per richieste di consegna espresse in pallets/bancali al piano stradale intendendo per piano stradale la sede dell'Amministrazione riportata nella richiesta di consegna e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale, entro il termine perentorio di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta;
  - per richieste di consegna urgente di carta espresse in risme (A4 ecologica e riciclata, A3 ecologica e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile salvo diverso accordo con il Fornitore, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta con maggiorazione percentuale pari al 5% sull'importo dovuto al Fornitore in forza della singola richiesta di consegna.
8. Il Fornitore è tenuto a dare conferma dell'avvenuta ricezione della richiesta di consegna direttamente all'Amministrazione entro 1 (uno) giorno lavorativo e a comunicare contestualmente la data prevista per la consegna dei prodotti.
9. Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti, con le modalità di seguito stabilite, ed a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

contattare i referenti indicati negli ordinativi e/o nelle richieste di consegna, per concordare luoghi ed orari.

10. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, quelli relativi a trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallets, consegna al piano/piani diversi secondo le modalità previste.
11. Qualora non sia possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della fornitura richiesta, il Fornitore è tenuto a comunicare e motivare, per iscritto, tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi. In tale caso l'Amministrazione può recedere in tutto o in parte dalla richiesta di consegna.
12. Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.
13. Il documento di trasporto, in duplice copia, deve obbligatoriamente indicare: i) il numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura con riferimento alla Convenzione ii) il numero di riferimento della richiesta di consegna; iii) la data della richiesta; iv) la data di consegna; v) il luogo di consegna; vi) la codifica dei prodotti consegnati; vii) la tipologia e quantità dei prodotti consegnati. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale del prodotto, marca/modello del prodotto.
14. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.
15. L'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.
16. In caso di mancata corrispondenza tra i prodotti forniti e i campioni, il Fornitore è tenuto a ritirarli e a sostituirli, a sue spese, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
17. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla loro sostituzione con altri analoghi e corrispondenti alle richieste





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

dall'Amministrazione contraente.

18. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei prodotti contestati, l'Amministrazione può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo, ed ogni altra eventuale spesa e/o danno al Fornitore, fatte salve le penali di cui al successivo articolo.
19. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

#### **Articolo 13 - Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Responsabile o suo delegato dell'Amministrazione contraente ordinante entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal presente capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
2. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
3. L'accettazione della merce da parte delle Amministrazioni non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
4. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Amministrazione contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Amministrazione contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

#### **Articolo 14 – Gestione resi**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

1. Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa, tra la richiesta di consegna e quanto consegnato, anche qualora rilevata successivamente rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta, a mezzo pec, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Il ritiro della merce in eccesso e/o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, senza alcun onere per l'Amministrazione. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
3. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari, pena l'applicazione delle relative penali.
4. Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
5. Qualora entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro e/o alla sostituzione dei prodotti non conformi, l'Amministrazione ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Amministrazione per tale operazione saranno rimborsati dal Fornitore. Le Amministrazioni non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

#### **Articolo 15 – Gestione dei reclami**

1. Le Amministrazioni potranno segnalare, mediante comunicazione da inviare al Fornitore e alla Regione, i disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Il Fornitore è tenuto a rimuovere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del reclamo, le "cause" di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso") pena l'applicazione delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

penali. Inoltre, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Regione ciascuna comunicazione di contestazione trasmessa dalle Amministrazioni contraenti e, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta risoluzione, la risposta risolutiva dell'addebito, indicando espressamente la data in cui è stato risolto il reclamo.

2. La Regione procederà con l'applicazione delle penali, qualora:

- il numero totale di reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 (sei) eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo;
- il numero totale di reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 3 (tre) eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo.

3. Le tipologie di reclamo sono le seguenti:

- mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara;
- mancata rispondenza tra prodotti richiesti e prodotti consegnati,
- consegne parziali;
- disservizio del contact center;
- disservizio dei responsabili della fornitura.

#### **Articolo 16 - Aggiornamento tecnologico, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità**

1. Il fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni sulla evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alle prestazioni dei servizi connessi.
2. Qualora il fornitore, nel corso della durata della Convenzione, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara sia dichiarato fuori produzione e/o risulti essere di difficile reperibilità, il fornitore stesso dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa "fuori produzione". Il fornitore, pena la risoluzione della Convenzione, dovrà procedere secondo le modalità e termini di cui al paragrafo 8 del capitolato.
3. Nel caso della rottura di stock, la comunicazione dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero il Fornitore nella comunicazione dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ("data di rottura di stock") di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

cui ai precedenti articoli. A seguito di tale comunicazione, le richieste di consegna pervenute entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock” dovranno essere adempiute entro i seguenti termini:

- entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta per le consegne della carta in risme;
- entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna richiesta per le consegne della carta in pallet;

Nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock”, non potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni il servizio di consegna urgente.

6. Qualora il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per fuori produzione e/o difficile reperibilità, dovrà darne comunicazione alla Regione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di messa “fuori produzione” e pena la risoluzione della Convenzione, dovrà contestualmente:
  - indicare, quale tipologia di prodotto avente analoghe o migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello offerto in gara, alle stesse condizioni economiche;
  - fornire le schede tecniche debitamente sottoscritte del prodotto offerto in sostituzione e tutte le eventuali certificazioni/dichiarazioni richieste in fase di gara e la relativa campionatura.
7. La Centrale regionale di committenza procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello aggiudicato in gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica. In caso di esito positivo provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica ai fini dell’accettazione del nuovo prodotto.
8. In caso di verifiche con esito negativo, la Centrale regionale di Committenza si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del prodotto per il quale si richiede la sostituzione e del pari, le singole Amministrazioni contraenti potranno dichiarare risolto il singolo ordinativo di fornitura.

## **Articolo 17 – Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti per l’affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi, in forza degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di consegna, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

offerti in gara in virtù dei quantitativi richiesti dalle Amministrazioni e delle modalità di consegna. Tali corrispettivi sono riportati nell'offerta economica presentata dal Fornitore aggiudicatario.

2. Per la prestazione del servizio di "consegna urgente" di cui al precedente articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", qualora le Amministrazioni contraenti ne facciano richiesta, verrà corrisposta al Fornitore una maggiorazione pari al 5% (cinque percento) del valore della fornitura richiesta.
3. I predetti corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi oltre che della fornitura dei prodotti anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel capitolato tecnico e si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, che saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate.
9. I prezzi offerti potranno essere aggiornati per tutta la durata della Convenzione con cadenza trimestrale, a partire dal terzo trimestre successivo alla data di stipula della Convenzione stessa. Al fine di consentire il riallineamento dei prezzi, sulla base dell'indice medio dei prezzi all'ingrosso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

per risme di carta di formato UNI A4 (di tipo “B” e di tipo “riciclato”), rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano, sempre nei limiti dei prezzi di riferimento ANAC, il fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare alla Regione, entro i 15 giorni precedenti l'entrata in vigore della possibile variazione dei prezzi, la variazione avvenuta dei suddetti indici. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa. La Regione, previa l'effettuazione delle verifiche ritenute necessarie, provvederà a darne immediata comunicazione sul portale web [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) nella sezione apposita delle convenzioni quadro. Per la determinazione dei prezzi il Fornitore per l'aggiornamento dei prezzi dovrà prendere in considerazione l'indice medio dei prezzi all'ingrosso - per la carta ecologica, “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m<sup>2</sup> in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo B” - e per la carta riciclata “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m<sup>2</sup> in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – tipo riciclato” rilevato e pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano. Per il calcolo dovrà essere preso in considerazione l'indice medio (inteso come media dei valori minimo e massimo) nel mese di riferimento, allo scadere del trimestre relativo. La formula per aggiornare i prezzi è la seguente:  $P_{t+1} = P_t + P_t \cdot \Delta\%$  ove  $P_{t+1}$  è il nuovo prezzo aggiornato;  $P_t$  è il prezzo in vigore (nel caso del 1° allineamento  $P_t$  coinciderà con  $P_{agg}$ );  $\Delta = ((\bar{A}_{t+1} - \bar{A}_t) / \bar{A}_t)$ ;  $\bar{A}_{t+1}$  si intende l'indice medio dei prezzi della CCIAA di Milano al tempo t+1 (inteso come media del valore minimo e massimo) e  $\bar{A}_t$  si intende l'indice medio dei prezzi della CCIAA di Milano al tempo t (Euro/risme - inteso come media del valore minimo e massimo).

10. I prezzi aggiornati entreranno in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento. I nuovi ordinativi di fornitura emessi a partire dal mese successivo al trimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le richieste di consegna faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di ricezione delle stesse.
11. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
12. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

#### **Articolo 18 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Il Fornitore dovrà trasmettere a ciascuna Amministrazione contraente, in formato elettronico, unitamente alle fatture, la documentazione di rendicontazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, nonché l'indicazione del documento di trasporto e del luogo di consegna, oltre alla descrizione (codice articolo /nome commerciale/tipologia) quantità (n° pezzi/confezioni) e deve essere intestata e spedita all' Amministrazione contraente in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto dovuto, di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della richiesta di consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalle Amministrazioni contraenti solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Nei casi di prodotti resi, se già fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito per il relativo importo.
8. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

\_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_. Il  
soggetto delegato ad operare sul conto è \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 8 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale regionale di committenza.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

7. La Centrale regionale di committenza verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale regionale di committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale regionale di committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.136/2010.

## **Articolo 20 – Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

## **Articolo 21 - Penali**

1. La Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura" e di quanto a corredo degli stessi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione dell'ordinativo di fornitura.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i prodotto/i per rottura di stock rispetto ai termini massimi stabiliti al precedente Articolo 16 "Aggiornamento tecnologico", l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale, pari all'0,2 % (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura.
4. In caso di consegna parziale dei prodotti, di cui al precedente articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento), IVA esclusa, del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla singola Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro e/o sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso di cui al precedente art. 14 "Gestione dei resi", l'Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo della fornitura oggetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso.

6. In relazione ai reclami lamentati dalle singole Amministrazioni al Fornitore, e per conoscenza alla Regione, qualora si verifichi la mancata eliminazione della singola disfunzione nei tempi indicati, l'Amministrazione può applicare al Fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi per le singole fattispecie.
7. Nel caso in cui il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di un mese solare sia uguale o superiore a n. 6 (sei) relativamente ad una o più tipologie di reclamo di cui all'articolo 15, ovvero uguale o superiore a n. 3 (tre) della medesima tipologia di reclamo, la Regione può applicare al Fornitore una penale pari all'1% (uno per cento) sul valore della Convenzione fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la mancata attività dei servizi connessi di "contact center"; la Regione applica al Fornitore una penale pari allo 0,01% (zerozero per cento) del valore della Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine per la trasmissione del servizio di reportistica con cadenza trimestrale, la Regione può applicare al Fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) fino al valore massimo dello 0,1% (zerouno per cento) dell'importo della Convenzione.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi l'Amministrazione contraente, ovvero la Regione, applica le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
12. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dall'Amministrazione contraente ovvero dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

Regione. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

13. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura.
15. La Regione, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

## **Articolo 22 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione per l'intera durata del contratto, di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/la Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/Centrale regionale di committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

## **Articolo 23 - Riservatezza**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 24 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, le singole richieste di approvvigionamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

2. In ogni caso le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 26 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 29 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'articolo 11 "Campionatura";
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 22 "Cauzione definitiva";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 21 "Penali";
- nei casi di cui all'articolo 19 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo 23 "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo 20 "Trasparenza";
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

3. L'Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Regione hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Amministrazioni contraenti.
10. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o l'Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.
11. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 25 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione,





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - Gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
  - Cessione del contratto;
  - Applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

4. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
6. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

#### **Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle medesime, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito

#### **Articolo 27 - Subappalto**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse,—salvo quanto previsto dall'art.106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **Articolo 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 30 - Responsabile della Fornitura**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_ Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

#### **Articolo 31 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Centrale regionale di committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs.196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale regionale di committenza risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere alla Centrale regionale di committenza, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale regionale di committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale regionale di committenza tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire a Centrale regionale di committenza, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

### **Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, etc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

### **Articolo 34 – Verifiche sull'esecuzione del contratto**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs.50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni e alla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

#### **Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 36 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

derogatoria delle parti manifestata per iscritto.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Servizio forniture e servizi

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e servizi connessi), Articolo 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 16 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 17 (Corrispettivi), Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Penali), Articolo 22 (Cauzione definitiva), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 30 (Responsabile della Fornitura), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Procedura di affidamento in caso di fallimento), Articolo 36 (Clausola finale).

Cagliari, \_\_\_\_\_